

(N. 2481)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1958 (V. Stampati nn. 1246-1278)

d'iniziativa dei deputati BARTOLE, AGRIMI, ELKAN, BUBBIO, FACCHIN, PENAZZATO, VALANDRO Gigliola, BOZZI, BERLOFFA e TOZZI CONDIVI; TINZI, EBNER e GUGGENBERG

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 FEBBRAIO 1958

Norme per l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria a coloro che hanno conseguito il titolo di studio in Austria o in Germania precedentemente all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo unico della legge 9 aprile 1955, n. 266, siano forniti del titolo di dottore in medicina dentaria (*Doctor Medicinae Dentariae*) conseguito prima del 1° gennaio 1940 in una delle Università tedesche od austriache comprese nell'elenco approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 7 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1952.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma sono iscritti all'Albo

professionale previa domanda da presentarsi nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, secondo le modalità di cui all'articolo seguente:

a) coloro che, avendo acquistato la cittadinanza italiana in seguito ai trattati di San Germano e di Rapallo, dimostrino di avere iniziato prima dell'entrata in vigore del regio decreto 25 settembre 1921, n. 1288, il tirocinio o l'apprendistato di odontotecnico presso dentisti autorizzati a mente dell'ordinanza del cesato impero austriaco 20 marzo 1892, bollettino n. 55 e 14 febbraio 1904, bollettino n. 15 e di averli compiuti nella complessiva durata

di anni nove richiesti dalle ordinanze medesime. Costoro devono pure dimostrare di aver esercitato successivamente, pubblicamente, anche in collaborazione con medici chirurghi, la professione di odontotecnici, per il periodo di anni venti, salvo eventuali interruzioni dovute a servizio militare;

b) coloro che hanno riacquisito la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, o comunque la riacquistano o la conservano, qualora abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 2 febbraio 1948 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi degli ordinamenti vigenti in detti Stati.

Art. 3.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente deve essere presentata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è accordata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica previo risultato favorevole di una prova di esame, da sostenersi presso una Università della Repubblica secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.